



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Proroga di termini previste da disposizioni legislative

D.L. 192/2014 – A.C. 2803

Profili finanziari

n. 254/1

Parte Seconda

13 gennaio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative
D.L. 192/2014 – A.C. 2803

Profili finanziari

n. 254/1

13 gennaio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Istituzioni

☎ 066760-3855 / 066760-9475 – ✉ st_istituzioni@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Verifica delle quantificazioni n. 173

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

- *La sintesi del contenuto e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.*
- *La parte relativa ai profili di carattere finanziario è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato, per i profili di quantificazione, nonché dalla Segreteria della V Commissione, per quanto concerne i profili di copertura finanziaria.*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 4 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ASSUNZIONI.....	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMA 5 – ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ECCELENTE DEGLI ENTI DI AREA VASTA.....	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 6 – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE PROVINCE	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 7 – CONTRATTI DIRIGENZIALI DELL’AIFA.....	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 8 – PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE AGENZIE FISCALI.....	- 9 -
ARTICOLO 1, COMMA 9 – ASSUNZIONI DI PERSONALE NEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI.....	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMA 10 – PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO O FUORI RUOLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	- 11 -
ARTICOLO 1, COMMA 11 – PAGAMENTI E RISCOSSIONI DI COMPETENZA DELL’EX AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO (ASSI)	- 12 -
ARTICOLO 1, COMMA 12 – PERIODO DI PERFEZIONAMENTO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI.....	- 13 -
ARTICOLO 4, COMMA 3 – UTILIZZO DI CONTABILITÀ SPECIALI (PROVINCE) - 14	-
ARTICOLO 4, COMMA 4 – IMPIEGO GUARDIE GIURATE IN ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PIRATERIA.....	- 15 -
ARTICOLO 4, COMMA 6 – RIFINANZIAMENTO DELL’”OPERAZIONE STRADE SICURE”	- 16 -
ARTICOLO 6, COMMA 3 – ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA.....	- 18 -
ARTICOLO 6, COMMA 4 – MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI.....	- 20 -

ARTICOLO 6, COMMA 5 – EDILIZIA SCOLASTICA.....	20 -
ARTICOLO 7, COMMA 1 – REQUISITI MINIMI DI SERVIZI TRASFUSIONALI ...	21 -
ARTICOLO 7, COMMA 2 – RIFORMA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.....	22 -
ARTICOLO 7, COMMA 3 – REMUNERAZIONE DELLA FILIERA DISTRIBUTIVA DEL FARMACO.....	23 -
ARTICOLO 8, COMMA 2 – CANTIERABILITÀ OPERE.....	24 -
ARTICOLO 8, COMMA 3 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO.....	25 -
ARTICOLO 8, COMMA 4 – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI SU STRADE AFFIDATE A GESTIONE ANAS	26 -
ARTICOLO 8, COMMA 6 – ADEGUAMENTO DEL PARCO VEICOLARE DELLE AUTOSCUOLE	27 -
ARTICOLO 9 - PROROGA TERMINI IN MATERIA AMBIENTALE.....	28 -
ARTICOLO 10, COMMA 1 – AGENZIA PER I GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006 ...	29 -
ARTICOLO 10, COMMA 2 – ACCISA SUI COMBUSTIBILI PER COGENERAZIONE DI ENERGIA.....	31 -
ARTICOLO 10, COMMA 4 – CRITERI CUI DEVONO UNIFORMARSI GLI OICR ITALIANI	32 -
ARTICOLO 10, COMMA 5 – LIMITE ALLA RIVALUTAZIONE DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33 -
ARTICOLO 10, COMMA 6 – LIMITI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI.....	34 -
ARTICOLO 10, COMMA 8 – PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER LAMPEDUSA	34 -
ARTICOLO 10, COMMA 9 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	35 -
ARTICOLO 10, COMMI 10 E 11 – FLESSIBILITÀ DI BILANCIO	37 -
ARTICOLO 10, COMMA 12 – EFFICIENTAMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE FERROVIE DELLO STATO	38 -

ARTICOLO 11, COMMA 1 – MISURE INTEGRATIVE PER IL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	- 40 -
ARTICOLO 11, COMMA 2 – COMMISSARIO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ IN SARDEGNA POST ALLUVIONE DEL 2013	- 40 -
ARTICOLO 12 – REGIME FISCALE RELATIVO ALLE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI	- 41 -
ARTICOLO 13 – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	- 42 -
ARTICOLO 14 – PROROGA DI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI.....	- 43 -

PREMESSA

Nella presente sezione del Dossier sono esaminati i profili finanziari del disegno di legge C. 2803, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Sono prese in esame le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si segnala che non si hanno invece osservazioni da formulare, sempre riguardo ai profili di quantificazione, con riferimento alle seguenti norme per le quali la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di effetti finanziari negativi: articolo 2 (Giustizia amministrativa); articolo 3, commi 1 e 3 (Sviluppo economico); articolo 3, comma 2 (Reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga); articolo 4, comma 1 (Poteri sostitutivi in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali); articolo 4, comma 2 (Misure antincendio nelle strutture turistico-alberghiere); articolo 4, comma 5 (Approvazione del bilancio di previsione delle province); articolo 5 (Beni culturali); articolo 6, comma 1 (Organi collegiali della scuola); articolo 6, comma 2 (Piano per la chiamata di professori di seconda fascia); articolo 6, comma 6 (Bando per corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici); articolo 7, comma 4 (Remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale); articolo 8, comma 1 (Servizi pubblici di trasporto non di linea); articolo 8, comma 5 (Revisione delle macchine agricole); articolo 8, comma 7 (Contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale); articolo 8, commi 8 e 9 (Attestazioni SOA); articolo 8, comma 10 (Proposte di modifica di concessioni autostradali in essere); articolo 10, comma 3 (Finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia); articolo 10, comma 7 (Blocco dell'adeguamento automatico per i canoni di locazione per gli immobili condotti da pubbliche amministrazioni).

Articolo 1, commi da 1 a 4 – Proroga di termini in materia di assunzioni

Le norme dispongono la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione previgente, potevano procedere all'assunzione di personale nell'ambito dei limiti previsti dalla disciplina sul *turn over* o da apposite norme derogatorie.

La relazione tecnica afferma che le norme si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri ed il numero delle unità assumibili. Le disposizioni non comportano, dunque, ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale è opportuno acquisire la conferma del Governo – che la spesa per le assunzioni in esame risulti già scontata ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 5 – Assorbimento del personale eccedente degli enti di area vasta

Le norme prevedono una diversa finalizzazione delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato presso alcune amministrazioni pubbliche quali, ad esempio, le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e le università. In base al testo, la diversa finalizzazione si rende possibile qualora le amministrazioni interessate non abbiano presentato la richiesta di autorizzazione all'assunzione a valere sulle risorse in oggetto.

Le predette risorse sono destinate all'attuazione dei percorsi di mobilità in favore del personale degli enti di area vasta (province e città metropolitane) considerato che tali enti sono stati oggetto di riordino in forza di quanto disposto dalla legge n. 56/2014.

Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale, essendo destinate ad operare nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali di ciascuna pubblica amministrazione.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che con riferimento alla maggior parte delle pubbliche amministrazioni le norme sembrerebbero suscettibili di determinare risparmi. Infatti le risorse destinate dalla disciplina previgente alle assunzioni erano stanziare per garantire la copertura della spesa aggiuntiva per soggetti che, in precedenza, non erano inquadrati presso pubbliche amministrazioni e che sarebbero stati immessi in servizio in esito all'espletamento di un concorso, diventando così pubblici dipendenti. Nel caso prefigurato dalle norme in esame, invece, le somme destinate a dette finalità vengono utilizzate per remunerare la prestazione di soggetti già in carico ad una pubblica amministrazione, per i quali il relativo onere dovrebbe già figurare nei tendenziali di spesa.

In proposito è opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Inoltre, con riferimento agli enti dotati di autonomia di bilancio (ad esempio, enti pubblici non economici ed enti di ricerca), andrebbe chiarito se il meccanismo prefigurato - e l'esigenza di spesa che ne deriva - possa incidere sugli equilibri di bilancio degli enti in questione.

Ciò con particolare riferimento all'ipotesi in cui determinati enti dovessero aver già approvato il bilancio di previsione rinunciando ad iscrivere, nell'ambito delle spese, l'onere per l'assunzione di unità di personale (pur avendone la facoltà sulla base della legislazione vigente).

Non è chiaro, infine, se la prevista realizzazione di percorsi di mobilità debba comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 165/2001, finalizzate a creare una corrispondenza tra i profili professionali dei soggetti posti in mobilità e le concrete esigenze delle amministrazioni interessate, al fine di salvaguardare i profili di efficienza amministrativa.

Anche su tale aspetto andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Articolo 1, comma 6 – Personale a tempo determinato delle province

La norma proroga il termine previsto dall'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge n. 101/2013. Tale disposizione stabiliva che le province possono prolungare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dal medesimo comma 9, nonché dei vincoli finanziari previsti dal patto di stabilità interno e dalla vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. La norma in esame proroga detto termine al 31 dicembre 2015.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 1, comma 7 – Contratti dirigenziali dell'AIFA

Le norme prorogano al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e con scadenza entro il 31 marzo 2015.

Il testo fa riferimento all'attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del DL 269/2003. Tale disposizione prevede che l'Agenzia possa assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato.

La proroga è disposta nel limite dei posti disponibili in pianta organica, anche se eccedenti la quota di incarichi assegnabili a soggetti esterni all'amministrazione¹.

Si prevede che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, sia finanziata a valere sulle risorse di cui

¹ Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001.

all'articolo 48, comma 8, lettera b), del DL 269/2003 (entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA, comprensive di quelle connesse alle ispezioni).

La relazione tecnica ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni – e quindi anche l'AIFA – possono conferire ad esterni, con contratto a tempo determinato, un numero di incarichi pari all'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. Nel caso di specie, nell'AIFA tale quota corrisponde a 2,56 unità (3 unità, arrotondando per eccesso). Tale cifra è anche il risultato del fatto che la dotazione organica dell'AIFA è stata ridotta nel corso del tempo, da ultimo a seguito di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95/2012 (*Spending review*) e dal DPCM 22 gennaio 2014, assestandosi a 389 unità. Attualmente nell'AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari a 6 unità, quindi con un'eccedenza di 3 unità rispetto alla quota consentita. Considerato che una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata il prossimo 30 aprile 2015, gli incarichi conferiti dall'AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole 2 unità la quota limite prevista ai sensi del citato decreto legislativo n. 165/2001.

La relazione tecnica chiarisce che, da un punto di vista finanziario, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la spesa da esse derivante è finanziata a valere sulle risorse dell'AIFA, di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del DL 269/2003, consistenti nelle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA stessa, comprensive di quelle connesse alle ispezioni. Tali risorse, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ed hanno, secondo la relazione tecnica, carattere di stabilità e certezza.

Le norme, inoltre, non comportano alcun incremento di spesa a carico dell'AIFA stessa, in quanto si limitano a prorogare i contratti in essere, che rientrano nei limiti della dotazione organica.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, la relazione tecnica afferma che il costo annuo di un dirigente amministrativo di II fascia, livello B, è pari a complessivi euro 141.556. Considerato che due degli incarichi interessati dalla norma scadono il 31 marzo 2015 (mentre gli altri scadono nel corso del mese di gennaio 2015), l'onere ad essi relativo, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2015², è pari alla spesa necessaria per coprire il costo dei nove mesi residui, pari a 106.164 euro per ciascuno di essi (per un totale di 212.328 euro per entrambi

² La relazione tecnica fa riferimento – nella parte relativa alla quantificazione della spesa - al 31 dicembre 2016. Si assume che l'anno 2016 sia da intendersi 2015, dal momento che tale data è espressamente indicata nel testo della norma in esame.

gli incarichi). Di conseguenza, per il 2015, l'onere derivante dalla norma è pari a 495.440 euro (141.556 + 141.556 + 106.164 + 106.164).

La relazione illustrativa chiarisce che, dei cinque contratti (sei meno uno, escludendo il contratto riferito al dirigente che sarà collocato in quiescenza il prossimo 30 aprile 2015), uno scadrà il 31 maggio 2017. Pertanto i rapporti oggetto della proroga in esame per il 2015 sono quattro (e su questo numero viene calcolata la spesa per il 2015 indicata dalla relazione tecnica e dal testo).

La relazione tecnica informa che nell'anno 2013 l'ammontare complessivo delle entrate derivanti dal citato articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, con le quali viene assicurata, tra l'altro, la copertura dei costi relativi al personale dirigenziale di II fascia, è stato pari a 10.105.000 euro. Si tratta quindi di una cifra ampiamente sufficiente a coprire gli oneri indicati, anche in considerazione del fatto che, come già rilevato, si tratta di entrate con carattere di stabilità e certezza.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalle relazioni allegate al decreto-legge in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti dirigenziali dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), pari a 495.440 euro per l'anno 2015, sono quelle derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA, di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003, che, ai sensi della legislazione vigente, affluiscono direttamente al bilancio della stessa AIFA. Peraltro, in aggiunta a quanto indicato nella relazione tecnica, si rileva che nel bilancio previsionale dell'AIFA per il triennio 2015-2017 le risorse derivanti dalla suddetta maggiorazione sono state stimate, in via prudenziale e sulla base delle previsioni aggiornate del budget revisionato 2014, in 9 milioni di euro.

Articolo 1, comma 8 – Proroga degli incarichi dirigenziali delle Agenzie fiscali

La norma proroga al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti presso le Agenzie fiscali³. Tale termine era precedentemente fissato⁴ al 31 dicembre 2014. Non viene invece modificata la disciplina vigente⁵ in base alla quale:

³ La relazione illustrativa riporta come termine della proroga in esame, presumibilmente per un errore materiale, non il 30 giugno 2015 (come indicato dal testo), ma il 31 dicembre 2015.

⁴ Dall'articolo 1, comma 14, del DL 150/2013.

⁵ V. nota precedente.

- nelle more del predetto completamento, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti alla data del 31 dicembre 2013;
- resta comunque ferma la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti a funzionari per la temporanea copertura dei posti da dirigente messi a concorso.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, con specifico riferimento ai profili applicativi della disciplina interessata dalla proroga in esame, si osserva che con il testo non viene modificata quella parte della normativa vigente (articolo 1, comma 14, del DL 150/2013) in base alla quale resta ferma la possibilità di modificare gli incarichi già attribuiti a funzionari per la temporanea copertura dei posti da dirigente messi a concorso. In proposito andrebbe chiarito se tale facoltà consenta variazioni, anche in aumento, degli importi contrattuali già pattuiti (con conseguente possibilità di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato).*

Articolo 1, comma 9 – Assunzioni di personale nel Ministero dei beni culturali

Le norme stabiliscono che al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo continuano ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del DL 201/2011^[6].

Tale articolo ha disposto, in via generale, una deroga alle norme volte alla riduzione degli assetti amministrativi (norme in base alle quali non sarebbe possibile effettuare assunzioni)⁷. L'articolo ha inoltre autorizzato per gli anni 2012 e 2013 l'assunzione presso il Ministero di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente. Alla copertura dei relativi oneri si sarebbe provveduto a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero.

⁶ Il richiamo a tali norme è effettuato, indirettamente, dichiarando la applicabilità dell'articolo 2, comma 12, del DL 101/2013.

⁷ Si tratta dell' articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del DL 194/2009 e dell'articolo 1, commi 3 e 4, del DL 138/2011. Si ricorda che la RT riferita all'articolo 30, comma 8, del DL 201/2011 escludeva effetti onerosi, tenuto conto che con riferimento alle predette norme relative alle riduzioni delle dotazioni organiche non erano stati scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica.

La norma in esame non modifica le seguenti previsioni della disciplina previgente, che quindi troveranno applicazione, come nel passato, anche per il 2015:

- la deroga all'articolo 2, comma 11, del DL 95/2012.

Tale deroga consente di effettuare assunzioni nei posti vacanti nelle aree non interessate dal soprannumero. Non si applica l'obbligo di computare tali posti al netto di un numero di posti equivalente, dal punto di vista finanziario, al complesso delle unità che risultavano soprannumerarie presso il Ministero e che vengono poste in pensione anticipata in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del DL 95/2012;

- il divieto di effettuare assunzioni nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale.

La relazione tecnica ricorda che in base al citato articolo 2, comma 12, del DL 101/2013 - oggetto della proroga in esame - il Ministero dei beni culturali può procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente, comunicando le assunzioni effettuate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La norma in esame, secondo la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, al fine di escludere effetti finanziari negativi, andrebbe verificato se la norma possa rallentare il riassorbimento di posizioni soprannumerarie disposto anche attraverso l'indisponibilità di posti vacanti in profili professionali che non presentino situazioni di soprannumero.

Articolo 1, comma 10 – Personale in posizione di comando o fuori ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 6-septies, del DL n. 300/2006 (proroga termini 2007) che prevede che l'onere per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e Presidenza del Consiglio, resti a carico del Corpo stesso⁸, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e che non si applichi la disposizione⁹ che stabilisce che

⁸ Ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al DPR n. 3/1957. Non trova quindi applicazione l'articolo 133, comma 3 del D. lgs. n. 217/2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che pone l'onere per il trattamento economico del personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

⁹ Art. 133, comma 1, del D. lgs. n. 217/2005.

non possono essere comandati contemporaneamente più di cinque unità di livello dirigenziale del medesimo Corpo.

Il summenzionato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011, dall'articolo 1, comma 6-*septies*, del DL n. 300/2006, da ultimo è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 2, del DL n. 150/2013.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la copertura è garantita dalle risorse finanziarie disponibili.

Con riguardo ad una disposizione di contenuto analogo, contenuta nel DL n. 150/2013 (proroga termini per il 2014), il Governo - in risposta a richieste di chiarimenti formulate nel corso dell'esame parlamentare (S. 1214), ha depositato presso la 5ª Commissione del Senato¹⁰ una nota del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nella quale è stato evidenziato che la deroga al principio generale previsto dall'articolo 70, comma 12, del TUPI, per cui il trattamento retributivo del personale collocato in posizione di comando, distacco *et similia* debba sempre essere posto integralmente a carico delle Amministrazioni di effettivo impiego e non, anche solo in parte, a carico di quelle di appartenenza, trova la sua ragione nella peculiarità delle istituzioni presso le quale il personale è comandato e trova altresì analogie con quanto previsto per il comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la proroga è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 11 – Pagamenti e riscossioni di competenza dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)

La norma proroga fino al 30 giugno 2015 la previsione di cui all'art. 1, comma 298, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha autorizzato il Ministero delle politiche agricole - per l'anno 2014 - ad effettuare le operazioni di pagamento e di riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'art. 23-*quater* del DL 95/2012, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

Si evidenzia che l'art. 23-*quater* del DL 95/2012 ha disposto, al comma 9, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi), stabilendo che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole fossero ripartite tra il medesimo Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad Assi dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali

¹⁰ In data 22 gennaio 2014. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 150 del 22 gennaio 2014.

compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Tale ripartizione è stata effettuata con il DM 31 gennaio 2013.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa non comporta effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che le operazioni di pagamento e di riscossione previste dall'art. 1, comma 298, della legge di stabilità per il 2014, di cui si dispone la proroga, siano effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla previgente normativa. In proposito appare utile acquisire una conferma dal Governo.

Articolo 1, comma 12 – Periodo di perfezionamento formativo presso gli uffici giudiziari

Normativa previgente: l'articolo 37, comma 11, del DL 98/2011 stabilisce che le risorse derivanti dall'incremento del contributo unificato disposto dal medesimo articolo 37 siano in parte destinate, per il solo anno 2014, a consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014 per coloro che abbiano effettuato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari .

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale deve essere completato il periodo di perfezionamento previsto dall'articolo 37, comma 11, del DL 98/2011, per il quale è previsto l'utilizzo delle risorse derivanti dall'incremento del contributo unificato. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo unico giustizia rivenienti dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del DL 143/2008.

Tale disposizione prevede che con apposito DPCM siano stabilite le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia da destinare, in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

La relazione tecnica precisa che i soggetti interessati dalla proroga in esame sono 2.931 unità e potranno fruire di ulteriori 230 ore di tirocinio presso gli uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale, per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro. L'onere è determinato considerando una retribuzione oraria pari a euro 10. La spesa di 6.741.000 che si ottiene è incrementata dello 0,011 per cento a titolo di contribuzione da versare all'INAIL, dell'8,5 per cento a titolo di IRAP e di 15.000 euro a titolo di assicurazione per la responsabilità civile.

Le risorse finanziarie necessarie alla relativa copertura saranno reperite attraverso l'utilizzo dei fondi già stanziati per il completamento dei tirocini formativi entro il 31 dicembre 2014, pari a 7,5 milioni di euro, a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia assegnate al Ministero della giustizia con

decreto ministeriale n. 73337 del 13 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014.

In merito ai profili di quantificazione tenuto conto che la norma dispone l'utilizzo per le finalità in esame di risorse già stanziata in bilancio, andrebbe assicurato che tale utilizzo non incida su o programmi o impegni di spesa già assunti né pregiudichi le finalità cui tali risorse sono destinate in base alla normativa previgente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dalla proroga del periodo di perfezionamento formativo presso gli uffici giudiziari si manifesteranno nell'anno 2015, mentre le risorse utilizzate a copertura, ossia quelle del Fondo unico di giustizia assegnate al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia (capitolo 1537) con il decreto ministeriale n. 73337 del 13 novembre 2014, si riferiscono all'anno 2014. A tale riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che, come risulta dalle premesse del citato decreto, tali somme potranno essere riassegnate al relativo capitolo nell'esercizio finanziario 2015 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 469 del 1999, che prevede che le somme versate «dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei Conti». Ciò premesso, si rileva comunque la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, indicando esplicitamente l'ammontare dell'onere - pari a 7,5 milioni di euro - e l'esercizio a cui esso si riferisce, ossia l'anno 2015.

Articolo 4, comma 3 – Utilizzo di contabilità speciali (province)

La norma proroga al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del DL 66/2014. Tale norma ha autorizzato (fino al 31 dicembre 2014) l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali finalizzate a consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi¹¹ istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Baletta-Andria-Trani, nonché ad agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.

¹¹ Leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148.

La relazione tecnica afferma che la proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2015 costituiranno economie di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 ("conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno") dello stato di previsione dell'entrata.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito se nei tendenziali di spesa per il 2015 sia già scontato l'utilizzo delle somme in questione. Infatti la norma consente il mantenimento nelle contabilità speciali di importi altrimenti destinati - in base al comma 2 del citato articolo 41-bis - ad andare in economia al termine dell'anno 2014.

Il comma 2 dell'articolo 41-bis (DL 66/2014) stabilisce infatti che "le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata".

Articolo 4, comma 4 – Impiego Guardie giurate in attività di contrasto alla pirateria

La norma proroga fino al 30 giugno 2015¹² la possibilità - prevista dall'articolo 5, comma 5, del DL n. 107/2011 - di impiegare guardie giurate che non abbiano ancora frequentato gli specifici corsi teorico-pratici previsti dalla medesima norma, in attività di contrasto alla pirateria, a bordo di navi predisposte per la difesa contro tali atti.

La norma si riferisce, nello specifico, all'impiego di guardie giurate che pur non avendo ancora frequentato i summenzionati corsi teorico-pratici, abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e precisa che la proroga in riferimento è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 5 del DL n. 107/2011.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

¹² Il termine oggetto di proroga è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2014 dall'art. 5, comma 5, del DL n. 109/2014.

Articolo 4, comma 6 – Rifinanziamento dell'”Operazione Strade sicure”

La norma, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 marzo 2015, la prosecuzione del piano di impiego¹³ delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. “Operazione strade sicure”) e nel controllo del territorio in Campania¹⁴ (c.d. “Operazione terra dei fuochi”), autorizza la spesa complessiva di 10 milioni di euro per il 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale militare di cui all’art. 24, comma 74 del DL n.78/2009 e di 0,3 milioni di euro per il personale di polizia di cui all’art. 24, comma 75 del medesimo decreto. Il piano di impiego relativo all'”Operazione strade sicure”¹⁵, può essere prorogato per un contingente massimo di 3000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo di spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015.

Al maggior onere recato dalla norma si provvede per il 2015, con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con riferimento alla quota di 10 milioni di euro per il 2015 destinata, dall’elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nella regione Campania.

L’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell’impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione “Strade Sicure”), già previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008. In particolare, quest’ultima disposizione al comma 1, terzo periodo, prevede che l’intervento possa essere prorogato per due ulteriori semestri, incrementando il contingente di 3.000 militari, originariamente previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008, di 1.250 unità aggiuntive, ed autorizzando, a tal fine, per il 2009 la spesa di 27,7 milioni e per il 2010 la spesa di 39,5 milioni. L'”Operazione strade sicure”, in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

L’intervento in parola, per effetto dell’art. 1, comma 264, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) è stato da ultimo ulteriormente prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2014 la spesa di 41,4 milioni, con specifica destinazione di 40 milioni per il personale militare di cui al comma 74 e di 1,4 milioni per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75.

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013, ha autorizzato i Prefetti delle province della regione Campania, nell’ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all’art.1 comma 264, della legge n. 147/2013, di un contingente massimo di 850 unità di

¹³ Di cui all’art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

¹⁴ Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013.

¹⁵ Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, terzo periodo del DL n. 92/2008.

personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

L'art. 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1, allegato alla medesima legge. In particolare l'elenco n. 1, destina alla prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nella regione Campania 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento, per il primo trimestre 2015, del piano di impiego di un contingente di 3.000 unità, comporta un onere pari a 10 milioni di euro (di cui 9,7 milioni per il personale delle Forze armate e 0,3 milioni per quello delle Forze di polizia).

Tale onere è qualificato dalla RT come limite massimo di spesa. Allo stesso si provvede a valere sullo stanziamento di 10 milioni di euro già disposto dall'art. 1, comma 199, della legge di stabilità 2015, per l'avvalimento da parte dei Prefetti della regione Campania di personale delle Forze armate nell'ambito della cosiddetta "Operazione terra dei fuochi".

La RT, per quanto concerne il piano di impiego delle Forze armate (articolo 24, comma 74, del DL n. 78/2009), precisa che la norma consente un impiego complessivo di 3.000 unità, di cui 600 unità in località fuori della sede di servizio e 2.400 unità nella sede di servizio. I relativi oneri sono quantificati in euro 9.700.000.

Per quanto riguarda, altresì, l'onere di 0,3 milioni di euro per il personale delle Forze di polizia, la RT evidenzia che la quantificazione è stata effettuata sulla scorta dell'onere previsto per l'impiego del contingente nel 2014, di cui all'art. 1, comma 264, della legge n. 147/2013.

Per i profili di quantificazione dell'onere relativo al personale militare (euro 9.700.000), si riportano a seguire tre tabelle riepilogative che danno conto dell'incidenza delle spese di personale, di funzionamento ed *una tantum*. Per gli elementi di dettaglio relativi a tali voci di spesa si rinvia al testo della RT allegata all'AC 2803.

(euro)

Oneri impiego 2.400 unità di personale militare in sede stanziale		
	Costo /mese (30 gg.)	Costo (1 gennaio 31 marzo 2015)
Oneri di personale	1.795.320	5.385.960
Oneri di funzionamento	513.600	1.540.800
Totale oneri	2.308.920	6.926.760
Oneri <i>una tantum</i>	0	0
Totale	2.308.920	6.926.760

(euro)

Oneri impiego 600 unità di personale militare fuori sede stanziale		
	Costo /mese (30 gg.)	Costo (1 gennaio 31 marzo 2015)
Oneri di personale	668.250	2.004.750
Oneri di funzionamento	247.200	741.600
Totale oneri	915.450	2.746.350
Oneri <i>una tantum</i>		26.890
Totale	915.450	2.773.240

(euro)

Oneri complessivi Operazione Strade sicure Impiego 3.000 unità di personale militare	
	Costo (1 gennaio 31 marzo 2015)
Sub totale oneri in sede	6.926.760
Sub totale oneri fuori sede	2.773.240
Totale	9.700.000

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l'onere è limitato all'entità della autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che eventuali esigenze successive al 31 marzo 2015 siano coperte, per il medesimo esercizio, mediante il reperimento delle necessarie risorse.

L'onere è infatti coperto mediante utilizzo, per il trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2015, dell'intera quota 2015 dello stanziamento di 10 milioni annui nel triennio 2015-2017, destinato dalla legge di stabilità alla prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nella regione Campania.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le somme di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità per il 2015 del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del rifinanziamento dell'operazione "strade sicure" sono iscritte nel Fondo per le esigenze indifferibili appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3073). Tali risorse risultano finalizzate - come indicato nell'elenco 1 della legge di stabilità per il 2015 a cui rinvia il citato comma 199 - alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

Articolo 6, comma 3 – Alta formazione artistica, musicale e coreutica

La norma:

- proroga l'utilizzo delle risorse delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per consentire la

concessione dei premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015 (lett. a);

- proroga, per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, la vigenza delle graduatorie nazionali che verranno utilizzate per garantire la copertura dell'organico tramite incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato (lett. b).

La relazione tecnica, con riferimento alla disposizione di cui alla lett. a), sottolinea che la proroga si rende necessaria per assicurare l'erogazione dei benefici previsti all'articolo 3 del DL n. 104/2013¹⁶ con le risorse a disposizione delle suddette istituzioni per tale finalità. La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prorogare l'utilizzo delle risorse a disposizione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la concessione di premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015.

In merito alla disposizione di cui alla lett. b), la relazione afferma che la norma, non modificando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni per il comparto dell'AFAM e non incidendo sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la neutralità finanziaria della proroga disposta dalla lettera a) andrebbe verificata alla luce della coerenza temporale fra le previsioni di spesa scontate a normativa vigente e il nuovo termine per l'erogazione dei premi previsto dalla norma in esame.

In tal senso andrebbero quindi acquisite precisazioni in ordine:

- alla dinamica di spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento ai 3 milioni di euro previsti dal comma 4 dell'art. 3 del DL 104/2013 e destinati ai premi in favore degli studenti delle AFAM;
- all'effettiva possibilità di utilizzare le risorse disponibili in coerenza con le previsioni di spesa, anche in presenza del nuovo termine per l'erogazione dei premi.

Nulla da osservare, invece, con riferimento alla disposizione di cui alla lett. b).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le somme destinate alla concessione dei premi agli studenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono iscritte nel capitolo 1780 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Poiché, come risulta dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le risorse iscritte sul suddetto capitolo ancora disponibili al 31 dicembre 2014, pari a 1 milione di euro, non sono state reiscritte nell'esercizio

¹⁶ "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

finanziario 2015, esse non sembrerebbero utilizzabili per la copertura degli interventi previsti dalla presente disposizione. Su tale aspetto appare quindi necessario un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 6, comma 4 – Messa in sicurezza di edifici scolastici

Le norme prorogano:

- dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici da parte dei comuni, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, anche nelle regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria (lett. a);
- dal 30 giugno 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per procedere all'aggiudicazione provvisoria delle gare d'appalto per quelle Regioni per le quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione delle procedure e non sia ancora concluso il contenzioso giurisdizionale (lett. b);
- dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui gli enti locali possono operare i pagamenti secondo gli stati di avanzamento (lett. c).

La relazione tecnica afferma che le proroghe non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che per effetto della norma non risulti alterata la dinamica di spesa riferita alla realizzazione degli interventi, con conseguenti differenze rispetto all'impatto già scontato nei tendenziali con riferimento alle predette spese.

Articolo 6, comma 5 – Edilizia scolastica

Normativa previgente: l'art. 18, comma 8-ter, del DL n. 69/2013 ha autorizzato al spesa di 150 mln di euro per il 2014 per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico. Ai sensi del comma 8-quinquies, il mancato affidamento dei lavori entro il 30 aprile 2014 comporta la revoca dei finanziamenti.

L'art. 48, comma 2, del DL n. 66/2014¹⁷ prevede, per le finalità e gli interventi di cui al citato art. 18 del DL n. 69/2013, l'assegnazione da parte del CIPE, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro.

La norma proroga dal 30 aprile 2014 al 28 febbraio 2014 il termine per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 48, comma 2, del DL n. 66/2014.

Il termine in questione sembrerebbe in realtà quello previsto dall'art.18, comma 8-*quinquies*, del DL n. 69/2013, richiamato dal citato art. 48, comma 2, del DL n. 66/2014.

La relazione tecnica si limita ad evidenziare l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se la proroga del termine per l'affidamento dei lavori riguarda esclusivamente gli interventi finanziati, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL n. 66/2014 – espressamente richiamato dalla norma in esame – a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ovvero anche i lavori finanziati a valere sull'autorizzazione di spesa originaria per 150 mln nel 2014 (disposta dall'art. 18 del DL n. 69/2013). In quest'ultimo caso, lo slittamento temporale dal 2014 al 2015 delle risorse autorizzate potrebbe infatti determinare un impatto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. In proposito appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo.

Articolo 7, comma 1 – Requisiti minimi di servizi trasfusionali

Normativa vigente: l'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n.225/2010¹⁸ prevede che, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dall'Accordo del 16 dicembre 2010¹⁹, in materia di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, il Ministro della salute provveda a disciplinare le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il

¹⁷ "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

¹⁸ Convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie).

¹⁹ Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010).

relativo controllo di stato. Il medesimo articolo fissa il termine per l'attuazione del citato Accordo al 31 dicembre 2014²⁰.

La norma, modificando l'articolo 2, comma 1-sexies, del decreto-legge n.225/2010, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'attuazione dall'Accordo del 16 dicembre 2010.

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che essa si inserisce nel contesto normativo dell'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge n. 225/2010, che prevede una clausola di non onerosità.

Pertanto, la relazione afferma che per l'attuazione della proroga relativa al periodo di sei mesi, prevista dalla norma in esame, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva neutralità finanziaria della norma in esame in relazione alle risorse complessive del SSN con particolare riferimento alla spesa farmaceutica.

Articolo 7, comma 2 – Riforma della Croce Rossa italiana

Normativa previgente: il decreto legislativo n. 178/2012 reca la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dall'articolo 2 della legge n. 183/2010²¹ e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 14/2012²² al fine di determinarne un assetto più corrispondente ai principi di autonomia ed indipendenza del Movimento istituzionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, nonché di completarne il relativo processo di risanamento della gestione, riducendo nel tempo il contributo pubblico previsto a suo favore e ricollocando il personale in esubero presso altre pubbliche amministrazioni. Il decreto-legge n. 101/2013²³ ha prorogato di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015) i termini originariamente previsti dal citato decreto legislativo per l'avvio del processo di riordino della Croce Rossa italiana. Il medesimo decreto legge ha altresì disposto la privatizzazione dei comitati locali e provinciali della CRI (ad eccezione delle province autonome di Trento e di Bolzano) che a decorrere dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

²⁰ In attuazione di quanto previsto dal citato decreto legge il Ministro della salute ha emanato il D.M. 12 aprile 2012

²¹ L'art. 2 della legge n. 183/2010 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.

²² L'art 1, comma 2, della legge n. 14/2012 - con riguardo agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute - ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della suddetta delega.

²³ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013.

La norma proroga al 1° gennaio 2016 i termini previsti dal decreto legislativo n. 178/2012 per la **trasformazione del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano** in soggetti di diritto privato. Sono conseguentemente prorogati di un anno tutti i termini previsti nel processo di privatizzazione e riordino della Croce Rossa italiana, compreso quello per il **completamento della riforma che slitta dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018**.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si ricorda che, secondo la RT allegata al decreto legislativo n. 178/2012, quest'ultimo era complessivamente destinato a determinare effetti di risparmio, tenuto conto che il processo di trasformazione della Croce rossa da ente pubblico a associazione privata era connesso, tra l'altro, ad una riduzione nel tempo del contributo pubblico e all'attivazione di misure di razionalizzazione della spesa per il personale. Tali effetti di risparmio erano indicati dalla relazione tecnica in 42.6 milioni di euro a decorrere dal 2016 in relazione alla riduzione del contributo dello Stato, ma non venivano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Poiché la disposizione in esame comporta uno slittamento dei termini di attuazione della riforma, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che i predetti risparmi di spesa non siano stati, anche successivamente all'emanazione del D.Lgs. n. 178, scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 7, comma 3 – Remunerazione della filiera distributiva del farmaco

Normativa previgente: l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n.95/2012²⁴ prevede che, entro il 1° gennaio 2015, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco. Si ricorda che alle disposizioni di cui all'art. 15, commi da 1 a 11-bis, la relativa relazione tecnica ascriveva considerevoli effetti di risparmio per le misure di contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica da esse recate.

²⁴ Convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

La norma, modificando l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n.95/2012, proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

La relazione tecnica precisa che alla norma non sono ascritti effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione pur rilevando che gli effetti di risparmio ascritti all'art. 15 del DL 95/2012 si riferivano al complesso delle misure di contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica recate dai commi da 1 a 11-bis, andrebbe acquisita una conferma dal Governo che il differimento del termine per l'entrata in vigore della nuova metodologia di remunerazione della filiera del farmaco non incida sulla decorrenza di una parte dei predetti risparmi.

Articolo 8, comma 2 – Cantierabilità opere

Normativa previgente:

L'art. 3, commi 1 e 1-bis del DL 133/2014, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha rifinanziato l'apposito Fondo (sblocca cantieri) istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il successivo comma 2 ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo DL 133, si sarebbe dovuto procedere al finanziamento, a valere sulle risorse derivanti dal predetto stanziamento, di una serie di interventi cantierabili entro il 28 febbraio 2015 (lett. a)²⁵ e di altri interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 (lett. b)²⁶.

Le norme modificano l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), prorogando il termine per la cantierabilità previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del DL 133/2014 dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015.

²⁵ Si tratta delle seguenti opere: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma.

²⁶ Si tratta delle seguenti opere: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna

Vengono altresì prorogati, dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 e dal 28 febbraio 2015 al 31 luglio 2015, rispettivamente i termini per l'appalto e per la cantierabilità delle opere di cui al DL 133/2014, comma 2, lettera b).

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, è stato siglato in data 13 novembre 2014, e quindi circa trenta giorni dopo rispetto ai termini previsti: il predetto articolo 3, infatti, prevedeva che per le opere di cui alle lettere a) e b) il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Conseguentemente, la proroga risulta necessaria al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l'adozione del decreto attuativo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il finanziamento delle opere in oggetto avviene nell'ambito di risorse già stanziata a legislazione vigente. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che la dinamica per cassa della spesa, anche a seguito della proroga in esame, sia coerente con quella già scontata nei tendenziali. Ciò con particolare riguardo allo slittamento all'esercizio 2015 dei termini di cantierabilità.

Articolo 8, comma 3 – Anticipazione del prezzo di appalto

Normativa previgente. L'art. 26-ter del DL n. 69/2013 (L.n. 98/2013) ha disposto che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 9372013 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, sia prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici, in base alle quali: l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti; le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti; la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi; il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

La norma proroga al 31 dicembre 2015 la disciplina sull'anticipazione del prezzo di appalto di cui al citato art. 26-ter del DL n. 69/2013.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione *si rileva che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari. Peraltro la neutralità finanziaria della proroga in esame è subordinata all'effettiva disponibilità da parte delle stazioni appaltanti degli importi necessari all'erogazione delle anticipazioni entro i termini stabiliti dalla vigente normativa per non incorrere nel pagamento di interessi. Sarebbe pertanto utile acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a confermare la sostenibilità per le stazioni appaltanti dell'applicazione della disciplina in esame nell'ambito degli stanziamenti annuali già destinati alla realizzazione dei lavori oggetto dei contratti di appalto.*

Articolo 8, comma 4 – Disciplina degli accessi su strade affidate a gestione ANAS

Normativa previgente. L'articolo 55, comma 23-quinquies, della L. 449/1997, dispone che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014, sia dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della medesima legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

Il successivo comma 23-septies dispone altresì che alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all'attuazione, tra l'altro, del citato comma 23-quinquies, si provveda nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.

Le norme modificano l'articolo 55, comma 23-quinquies della L. 449/1997, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 l'adozione del decreto ministeriale che determina la somma da corrispondere alla società ANAS Spa in unica soluzione per i nuovi accessi su strade a gestione ANAS.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano effetti finanziari diretti perché si tratta di nuovi accessi il cui canone comunque sarà allineato a quello allo stato vigente. In ogni caso resta fermo quanto previsto dal comma 23-septies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti

all'attuazione anche del comma 23-quinquies si provveda nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma – parte servizi.

La RT relativa all'articolo 55, comma 23-quinquies, della L. 449/1997, introdotto dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del DL 133/2014, affermava, analogamente alla RT riferita alla norma in esame, che la disposizione non avrebbe comportato effetti negativi, trattandosi di nuovi accessi il cui canone comunque sarebbe stato allineato a quello già vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la disposizione è volta a prorogare di soli tre mesi (fino al 31 marzo 2015) l'emanazione del decreto ministeriale, non determinando quindi presumibilmente slittamenti annuali nell'incasso delle somme. In proposito appare utile una conferma del Governo.

Articolo 8, comma 6 – Adeguamento del parco veicolare delle autoscuole

La norma proroga al 30 giugno 2015 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, entrata in vigore il 19 gennaio 2013.

La relazione tecnica afferma che, in considerazione dell'investimento di notevole entità a carico delle imprese, in mancanza della proroga in esame molti operatori del settore dovrebbero cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera *b*), del Codice della strada prevede che la competente provincia debba revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando « venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica » della stessa.

La RT afferma infine che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto le autoscuole hanno l'obbligo – previsto dall'articolo 123 del Codice della strada – di avere la proprietà dei beni aziendali e, quindi, anche del parco veicolare con cui effettuano le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Ciò richiede l'acquisto di un numero significativo di veicoli nuovi²⁷.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire una valutazione dal Governo circa la compatibilità della proroga in esame con la

²⁷ Le autoscuole sono infatti obbligate ad avere in proprietà veicoli con le caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE: in particolare, devono procedere all'acquisto di almeno nove nuovi veicoli, di cui quattro veicoli a due ruote, un quadriciclo, un autocarro di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate con relativo rimorchio e un autobus per il trasporto fino a sedici passeggeri con relativo rimorchio.

normativa comunitaria di settore, al fine di evitare oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione.

Articolo 9 - Proroga termini in materia ambientale

Le norme prorogano:

- al 30 giugno 2015 il termine, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 36/2003²⁸, per l'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (comma 1);
- al 28 febbraio 2015 il termine fissato al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 111, della legge n. 147/2013, per la pubblicazione dei bandi di gara e per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2);
- dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine²⁹ iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi, prevedendo, altresì, che le sanzioni previste dall'art. 260-bis, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente in caso di inadempimenti relativi al SISTR trovino applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2015. Viene previsto che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3);
- al 28 febbraio 2015 il termine³⁰ per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo³¹ - con la nomina di commissari straordinari - al fine di accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (comma 4).

La relazione tecnica, con riguardo al comma 1 (smaltimento in discarica di rifiuti urbani e speciali), evidenzia che la proroga si rende necessaria non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri. La disposizione è necessaria per evitare conseguenze

²⁸ Il suddetto termine prima dell'intervento di proroga in esame, è stato differito prorogato al 31 dicembre 2014, dall'art. 10, comma 1, del DL n. 150/2013.

²⁹ Indicato all'art. 11, comma 3-bis, del DL n. 101/2013.

³⁰ Fissato al 31 dicembre 2014 dall'art. 7, comma 7, del DL n. 133/2014.

³¹ Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti. La RT afferma, inoltre, che la norma non comporta effetti finanziari negativi.

In merito al comma 2 (proroga dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara e per l'affidamento dei lavori relativi a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), la RT afferma che la proroga si rende necessaria per consentire il completamento delle procedure tecnico-amministrative e assegnare le risorse ai progetti immediatamente cantierabili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse già disponibili nelle contabilità speciali e finalizzate agli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Con riferimento al comma 3 (proroga dei termini di applicazione di alcune sanzioni e ulteriore semplificazione del SISTRI), la RT afferma che si tratta di una disposizione avente natura procedimentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

Con riguardo, infine, al comma 4 (proroga dei termini di esercizio del potere sostitutivo del Governo in materia di depurazione delle acque reflue), la RT afferma che la norma di proroga non determina effetti finanziari negativi, in quanto non impatta sugli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni comunitarie, ma solo sulla facoltà del Governo di esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di commissari straordinari.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, andrebbe confermata la compatibilità della proroga disposta dalla norma in esame con la normativa europea in materia, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni.

Non si hanno osservazioni da formulare con riguardo ai commi da 2 a 4, preso atto di quanto evidenziato nella RT circa l'assenza di oneri connessi a tali disposizioni, che presentano natura prevalentemente procedimentale.

Articolo 10, comma 1 – Agenzia per i Giochi olimpici di Torino 2006

Normativa vigente: in base all'articolo 3, comma 25, della legge 244/2007, il Commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici di Torino 2006 avrebbe dovuto portare a compimento le residue attività dell'Agenzia entro il termine di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, ovvero entro il 1° gennaio 2011. La norma prevedeva inoltre che con il decreto di nomina del commissario sarebbero state stabilite anche le dotazioni di mezzi e di personale necessari allo svolgimento delle sue funzioni, nei limiti delle risorse ancora a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato. La relazione tecnica allegata a tale norma affermava che quest'ultima non comportava oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto: a) l'Agenzia disponeva delle risorse sufficienti per fare fronte alle spese di funzionamento della gestione

commissariale ; b) in ogni caso le spese non avrebbero potuto eccedere le disponibilità dell'Agenzia, quantificabili in circa 2,7 milioni di euro.

Successivamente, con l'articolo 2, comma 5-*octies*, del DL 225/2010, il predetto termine del 1° gennaio 2011 è stato prorogato "fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014". Si ricorda che, secondo la relazione tecnica riferita ad una norma di proroga per il solo anno 2011 (inizialmente inserita nel DL 225/2010 e successivamente estesa nel corso dell'esame parlamentare fino a tutto il 2014), agli oneri conseguenti alla proroga si sarebbe fatto fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie residue (da trasferire al commissario nell'ambito delle risorse annuali iscritte in bilancio, finalizzate agli interventi di competenza dell'Agenzia), senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Circa la previsione di versamento delle restanti disponibilità (alla fine della gestione liquidatoria) all'entrata del bilancio dello Stato, il Governo³² aveva escluso effetti finanziari negativi (in termini di minori entrate) connessi alla proroga prevista dal DL 225/2010, considerato che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, in ragione della natura eventuale delle giacenze in questione. Inoltre nella relazione tecnica riferita alla proroga al 31 dicembre 2014 il Governo aveva precisato che questa si rendeva necessaria per pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto, riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006. In particolare, il Governo aveva rappresentato che sussisteva un contenzioso per un ammontare di circa 63 milioni di euro, a fronte di un contenzioso iniziale (ossia all'inizio della gestione commissariale) pari a circa 138,5 milioni di euro. Il venir meno della gestione commissariale avrebbe quindi determinato una serie di conseguenze negative, fra cui l'interruzione delle cause in corso, con possibili maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine - previsto dall'articolo 2, comma 5-*octies*, del DL 225/2010 - di attività del commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

La relazione tecnica ricorda che, in base all'articolo 3, comma 25, della legge n. 244/2007 le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte da un commissario liquidatore. Precisa quindi che la proroga del termine in esame è volta:

- a permettere di ultimare le attività ancora a carico dell'Agenzia (definizione e perfezionamento di molteplici procedure di contenzioso di espropri e relativi accatastamenti), nonché a definire le vertenze ancora pendenti, alcune di ingente valore economico;
- a dare attuazione alla legge 65/2012, che destina le risorse finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e assegnate all'Agenzia, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali

³² Documentazione tecnica trasmessa nel corso dell'esame parlamentare del DL 225/2010 (XVI legislatura – C. 4086).

di Torino 2006 (restando comunque escluse da tali destinazioni le risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti nei confronti dell'Agenzia stessa e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria). Le risorse destinate all'esecuzione di interventi di manutenzione e di riqualificazione sono iscritte nel bilancio dello Stato con singole annualità, di cui l'ultima scade il 31 dicembre 2018;

- a dare compiuta attuazione - con un orizzonte temporale più ampio di quello attualmente previsto - al coinvolgimento che l'Agenzia ha avuto, a seguito di specifici interventi legislativi, sia con riguardo agli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture (legge regionale 4/2011 e successivo protocollo sottoscritto in data 6 febbraio 2012) sia con riguardo alla realizzazione delle opere per l'EXPO 2015 (legge 228/2012 e successiva convenzione sottoscritta il 18 febbraio 2013).

La relazione tecnica afferma, infine, che norma non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** si osserva che, secondo la relazione tecnica, la norma non determina effetti negativi per la finanza pubblica. Si rileva, tuttavia, che il prolungamento a tutto il 2015 delle attività della gestione commissariale consente l'effettuazione di spese che potrebbero risultare non scontate nelle previsioni tendenziali. Sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento dal Governo anche alla luce delle effettive disponibilità della gestione commissariale.*

Infine, poiché con riguardo al contenzioso ancora aperto la RT fa riferimento a controversie "di ingente valore economico", sarebbero utili chiarimenti in merito alle disponibilità necessarie per fare fronte ad eventuali obbligazioni derivanti dalla definizione delle controversie pendenti.

Articolo 10, comma 2 – Accisa sui combustibili per cogenerazione di energia

Normativa vigente L'art. 3-*bis*, comma 2, del DL n. 16/2012 ha introdotto una tassazione agevolata sui combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono, contemporaneamente, energia elettrica e calore per riscaldamento. In particolare, la norma prevede un apposito decreto ministeriale (al momento non ancora emanato) per l'individuazione della misura di accisa agevolata da applicare alla fattispecie in esame. In via transitoria, (fino all'emanazione del decreto e, comunque, nel testo originario, per il 2012), si applica la riduzione del 12% ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998.

La disposizione transitoria è stata oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto e quindi dell'applicazione delle misure ridotte del 12% (art. 30, c. 2-*novies*, DL n. 91/2014).

In merito ai profili finanziari, si evidenzia che né alla norma originaria né alle successive proroghe – tutte di natura transitoria – sono stati ascritti effetti di minor gettito.

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà stabilire la misura agevolata dell'accisa applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono, contemporaneamente, energia elettrica e calore per riscaldamento.

La relazione tecnica afferma che la proroga determina l'applicazione dei coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98 ridotti del 12% e che, pertanto, tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato si applica anche al 2015.

La RT stima che la norma non determini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur considerando che alle precedenti norme di proroga non sono stati attribuiti effetti finanziari, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni in merito alla quantità e all'imponibile interessato dall'agevolazione nonché all'entità del minore gettito tributario atteso in conseguenza della proroga in esame. Tali informazioni andrebbero confrontate con le previsioni di gettito attese dal settore interessato ed iscritte negli andamenti tendenziali (con particolare riferimento al minor gettito atteso in base al decreto ministeriale da emanare) al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame.*

Articolo 10, comma 4 – Criteri cui devono uniformarsi gli OICR italiani

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine entro il quale i gestori italiani devono adottare tutte le misure di carattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFMD).

La relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria per completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 39 del testo unico di cui al d.lgs. n. 58/1998. Il suddetto regolamento rientra nell'ambito dei provvedimenti che devono essere adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFMD), che è stata recepita in normativa primaria con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44. Senza questi regolamenti i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD entro il 31 dicembre 2014.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti sulla finanza pubblica, tenuto conto, fra l'altro, che l'emanando regolamento non contiene disposizioni finanziarie ma solo ordinamentali.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle precisazioni contenute nella relazione tecnica.

Articolo 10, comma 5 – Limite alla rivalutazione dei compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche

La norma proroga al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 6, comma 3, del DL 78/2010. In base a tale disposizione, nel testo previgente, fino al 31 dicembre 2014 le indennità, i gettoni e gli altri emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo ed ai titolari di incarichi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento (ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3).

Si ricorda che la RT allegata al DL 78/2010 non ha quantificato specifici effetti di risparmio con riferimento all'articolo 6, comma 3, mentre ha precisato che tali effetti si intendevano inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all'articolo 2 del medesimo decreto legge (articolo che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti per il comparto dei Ministeri, dall'articolo 6). Circa gli eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la RT non ha fornito una quantificazione, affermando che tali effetti potranno essere registrati solo a consuntivo. Si ricorda infine che il successivo comma 21 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6.

La relazione tecnica evidenzia che la norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica riferita alla norma oggetto della proroga in esame non aveva quantificato specifici effetti di risparmio in relazione alla medesima norma. Ciò premesso, poiché la stessa RT affermava che tali effetti sarebbero stati registrati a consuntivo, appare utile acquisire elementi dal Governo circa l'andamento dei versamenti all'entrata (previsti dall'articolo 6, comma 21, del DL 78/2010) nei primi anni di applicazione della disciplina limitativa dei compensi degli amministratori.

Articolo 10, comma 6 – Limiti di spesa per l'acquisto di mobili e arredi

Normativa vigente: in base all'articolo 1, comma 141, della legge 228/2013, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Ai sensi del successivo comma 142, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 devono essere versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La relazione tecnica ha ascritto a tali norme effetti di risparmio per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali effetti sono stati ipotizzati sulla base degli stanziamenti di ciascun Ministero destinati allo scopo, posti a confronto con le percentuali di acquisto di mobili ed arredi.

La norma prorroga a tutto il 2015 l'operatività dei limiti di spesa per l'acquisto di mobili e arredi stabiliti all'articolo 1, comma 141, della legge 228/2013.

La relazione tecnica precisa che gli stanziamenti di bilancio relativi alle spese per l'acquisto di mobili e arredi sono ricompresi, in generale, nell'ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali ad esempio quelle per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie, nonché le spese per attrezzature tecniche-materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, con riferimento alla disciplina limitativa delle spese per l'acquisto di mobili e arredi, la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 141, della legge 228/2013 ha stimato effetti di risparmio pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Andrebbe pertanto chiarito se dalla proroga in esame possa derivare un effetto di risparmio di ammontare analogo per il 2015. A tal fine potrebbe risultare utile acquisire i dati relativi all'esercizio 2013, per il quale dovrebbe essere disponibile il consuntivo.

Articolo 10, comma 8 – Proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi per Lampedusa

La norma prorroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine fissato per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in favore dei contribuenti dell'isola di Lampedusa.

La relazione tecnica afferma che si tratta di una sostanziale regolarizzazione per i contribuenti che non hanno provveduto al regolare versamento dei tributi e contributi sospesi alla scadenza della sospensione medesima.

In merito al profilo finanziario, la RT evidenzia che la disposizione comporta effetti trascurabili per l'anno 2014 in quanto la stessa interviene successivamente alle principali scadenze dei versamenti tributari.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la disposizione, intervenendo su un termine scaduto da quasi un anno (31 dicembre 2013) introduce, come affermato anche dalla relazione tecnica, la possibilità di regolarizzare il mancato versamento di quanto dovuto dai contribuenti nel 2014. Appare peraltro opportuno che sia quantificato il minor gettito realizzato nel 2014 (con conseguente maggior gettito nel 2015 tenuto conto che la sospensione introdotta dalla norma in esame comporta il versamento dei tributi e contributi interessati nel mese di gennaio 2015). Andrebbe altresì acquisito un chiarimento sul minor gettito per il 2014, rispetto a quello atteso, anche in termini di attività di accertamento effettuata nei confronti degli inadempienti, tenuto conto che la prima data utile per il versamento dei tributi e contributi oggetto della precedente sospensione era fissata a gennaio 2014 e che una parte degli effetti positivi dell'accertamento avrebbero riguardato il 2015 e gli esercizi successivi.

Si rileva in proposito che la RT riferita alla norma in esame stima i relativi effetti finanziari come di trascurabile entità. Analogamente, alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, mentre la RT allegata alla norma del DL n. 98/2011 (che aveva prorogato la sospensione per un solo semestre, dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012) aveva stimato un minor gettito pari a 5,2 milioni per il solo anno 2012. In merito all'ammontare effettivo degli effetti derivanti dalla proroga in esame appare pertanto utile acquisire un chiarimento dal Governo.

Articolo 10, comma 9 – Clausola di salvaguardia

Normativa previgente:

1. Clausola di salvaguardia vigente oggetto di sostituzione

Le disposizioni contenute nel DL n. 102/2013 prevedono, tra l'altro, effetti positivi di gettito per l'anno 2013 pari a 1.525 milioni (di cui 600 mln per maggiori entrate IVA correlate ai pagamenti dei debiti della PA e 925 mln per versamento da parte dei concessionari che aderiscono alla sanatoria). Inoltre, è previsto un monitoraggio di tali entrate ed una clausola di salvaguardia in base alla quale, in caso di gettito inferiore alle attese, si deve intervenire mediante incremento della misura degli acconti IRES ed IRAP per gli anni 2013 e 2014 nonché un incremento delle aliquote di accisa per l'anno 2015 al fine di compensare le minori entrate in termini di saldo imposte 2014.

Poiché, a seguito del monitoraggio, è stato effettivamente rilevato un minor gettito per l'anno 2013, con decreto MEF del 30 novembre 2013 sono state incrementate le misure degli acconti IRES ed IRAP per gli anni 2013 e 2014 (articolo 1, comma 1). In tal modo, è stato compensato il minor gettito 2012 ed è stata assicurata la neutralità finanziaria per il 2014 (meccanismo saldo/acconto).

Per l'anno 2015, invece, il DM ha preordinato l'incremento delle aliquote di accisa in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 mln per l'anno 2015 e 17,8 mln per l'anno 2016 (articolo 1, comma 2).

2. Clausola di salvaguardia utilizzata in sostituzione

La legge n. 186/2014 ha introdotto una procedura volontaria finalizzata all'emersione e al rientro di capitali detenuti all'estero (c.d. *voluntary disclosure*). Il provvedimento stabilisce che gli effetti finanziari positivi, non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione (art. 1, c. 7):

- a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno;
- b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- c) agli investimenti pubblici;
- d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, c.431, della legge n. 147/2013, e successive modificazioni.

La norma dispone:

- la modifica della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 15, c.4, del DL n. 102/2013 stabilendo che, in luogo dell'incremento della misura delle accise, si provveda alla compensazione del minor gettito realizzato rispetto a quello atteso (relativo all'IVA sui pagamenti della PA e al versamento da parte dei concessionari sui giochi) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai versamenti dei contribuenti che aderiscono alla *voluntary disclosure* di cui alla legge n. 186/2014;
- l'introduzione di una nuova clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui le adesioni alla disciplina sul rientro dei capitali non consentano la realizzazione delle entrate attese (671,1 mln nel 2015 e 17,8 mln nel 2016) dovrà essere emanato, entro il 30 settembre 2015, un decreto MEF che stabilisca l'incremento della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta 2015 nonché l'aumento dal 2016 delle aliquote di accisa in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti.

La relazione tecnica, nel ricostruire le norme richiamate dalla disposizione, precisa che il monitoraggio sulle entrate relative all'IVA sui pagamenti della PA e ai versamenti da parte dei concessionari dei giochi (art. 15, c. 3, lettere e) ed f) del DL n. 102/2013) ha evidenziato un mancato raggiungimento degli obiettivi per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013.

La relazione videnzia, inoltre, che l'incremento delle accise preordinato con il decreto 30 novembre 2013 è già intervenuto e, pertanto, le maggiori entrate attese saranno rimpiazzate utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni sul rientro dei capitali.

La RT, inoltre, illustra il comma 7 dell'articolo 5-*quinquies* del d.lgs. n. 167/1990 – introdotto dall'articolo 1 della legge n. 186/2014 – relativo alla misura della sanzione

minima da applicare ai soggetti che aderiscono alla dichiarazione spontanea. In proposito, si segnala che la disposizione in esame richiama il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 186/2014 concernente la destinazione delle entrate derivanti dalle adesioni alla disciplina sulla dichiarazione spontanea (*voluntary disclosure*).

In merito ai profili di quantificazione si prende atto che la disposizione è finalizzata ad individuare una modalità per il reperimento di risorse – per assicurare entrate già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica - diversa dall'incremento delle accise in quanto tale misura, come indicato dalla RT, è già intervenuta a legislazione vigente per far fronte ad altri oneri finanziari. A tali fini viene infatti previsto l'utilizzo di una quota delle entrate derivanti dalla disciplina sulle dichiarazioni spontanee di cui alla legge n. 186/2014.

Peraltro, poiché in relazione a tali risorse la disciplina vigente stabilisce una precisa finalizzazione, appare opportuno che:

- sia confermata l'assenza di eventuali impegni sulle risorse attese dalle adesioni alla predetta disciplina della legge n. 186, per le quali la normativa vigente prevede l'attribuzione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;
- siano forniti dati in merito alle dichiarazioni spontanee eventualmente già presentate dai contribuenti e una stima aggiornata delle entrate che si prevede effettivamente di realizzare in applicazione della predetta disciplina.

In proposito si segnala che l'Agenzia delle entrate, nella Nota dell'11 marzo 2014, fornita in risposta a quesiti emersi in relazione all'art. 1 del DL n. 4/2014, aveva precisato di non avere elementi per poter effettuare una valutazione circa gli introiti derivanti dalla disciplina in questione e che, comunque, i medesimi si dovevano intendere al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione delle procedure necessarie all'applicazione della disciplina medesima.

Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare la prudenzialità dell'utilizzo delle risorse in questione tenuto conto che, qualora non si realizzassero le entrate attese, si dovrebbe comunque procedere, dal 2016, ad un incremento della misura delle aliquote di accisa.

Articolo 10, commi 10 e 11 – Flessibilità di bilancio

Normativa previgente. L'art. 6 del DL n. 95/2012 (legge n. 135/2012) ha previsto, tra l'altro, che :

- al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 14);

- in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10 (comma 16).

Inoltre, l'art. 2 del DL n. 78/2010 (L. n. 122/2010), al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, ha disposto, tra l'altro, limitatamente al periodo 2011-2015, che, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese c.d. "rimodulabili".

Le norme prorogano le disposizioni sopra illustrate in materia di utilizzo della c.d. "flessibilità di bilancio". In particolare:

- le disposizioni di cui all'art. 6, comma 14, del DL 95 (variazioni compensative di cassa) sono prorogate per gli esercizi 2015 e 2016;
- le previsioni di cui al comma 16 del medesimo art. 6 (rimodulazioni spese pluriennali con legge di bilancio) si applicheranno oltre che negli esercizi 2014 e 2015 anche in quello 2016 e relativo bilancio pluriennale;
- l'art. 2 del DL n. 78/2010 (rimodulazione delle dotazioni delle missioni con legge di bilancio) troveranno applicazione nel periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale.

La relazione tecnica illustra il contenuto delle norme, evidenziando che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva che alle disposizioni originarie, ora prorogate, non furono ascritti effetti finanziari. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni medesime.*

Articolo 10, comma 12 – Efficientamento delle società partecipate dalle Ferrovie dello Stato

Normativa previgente. L'articolo 20, comma 1, del DL n. 66/2014 prevede che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società controllate dallo Stato, anche indirettamente, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici - ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e di quelle per le quali risultino già avviate procedure volte ad una

apertura ai privati del capitale – debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, non inferiori al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015.

La relazione tecnica a corredo del citato articolo 20 quantificava, sulla base dei bilanci consuntivi per il 2012, i versamenti derivanti dai risparmi in esame nella misura di 70 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015, scontati con identici importi su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

La norma aggiunge un comma 7-ter al citato art. 20 del DL 66/2014, prevedendo che, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo articolo 20, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

La relazione tecnica precisa che la norma è finalizzata a risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato, in modo da conseguire gli obiettivi stimati dal medesimo articolo 20.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale la disposizione appare necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio stimati in sede di RT originaria riferita all'articolo 20 del DL n. 66/2014 (40 mln nel 2014 e 60 mln nel 2015). Peraltro, tenuto conto che la norma in esame prevede il concorso da parte delle società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a., di una quota di 40 mln relativa al 2014, che andrà versata nel 2015, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i risparmi effettivamente conseguiti nell'esercizio 2014 in attuazione dell'art. 20 citato.

Inoltre la tempistica prevista dalla norma in esame (che prevede il versamento nel 2015 delle quote riferite ad entrambi gli esercizi 2014 e 2015) sembrerebbe assicurare, per cassa, per effetto dei versamenti delle società delle Ferrovie, il conseguimento del complessivo obiettivo di 100 mln, originariamente indicato dalla RT allegata al DL 66/2014 con riferimento a tutte le società controllate dallo Stato. In proposito, andrebbe chiarito se identici effetti possano essere computati anche con riguardo al saldo di indebitamento netto.

Infine, con riferimento al saldo netto da finanziare, andrebbe confermato che la differenza tra l'obiettivo originario per il 2015 (100 mln) e la quota imputata alle società del gruppo Ferrovie (60 mln) possa essere comunque realizzata a carico di altre società controllate dallo Stato.

Articolo 11, comma 1 – Misure integrative per il Fondo per le emergenze nazionali

La norma proroga al 2015 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1-*quinqüies*, del DL 74/2014. In base a tale disposizione, nel testo previgente, le somme iscritte nei bilanci delle regioni a seguito dall'accertamento di specifiche economie³³ possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni³⁴ per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nel regime ordinario. A tal fine le somme possono essere riversate nelle contabilità speciali appositamente istituite.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione andrebbe verificato se le risorse regionali in esame restino assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno anche nel caso di riversamento nelle apposite contabilità speciali.

Articolo 11, comma 2 – Commissario per il ripristino della viabilità in Sardegna post alluvione del 2013

La norma stabiliscono che l'incarico del Commissario³⁵ delegato al ripristino della viabilità nelle strade della Sardegna danneggiate dall'alluvione del 2013 prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri, in quanto agli interventi si provvede in via di anticipazione con le risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legge n. 69/2013.

Con l'articolo 18 del DL 69/2013 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio) è stato istituito un Fondo per garantire la continuità dei cantieri in corso, con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro per gli anni dal 2013 al 2017. Con appositi decreti ministeriali:

- si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo;

³³ Si tratta delle economie derivanti dalla completa attuazione degli interventi connessi con gli eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali.

³⁴ Prevista ai sensi del comma 2, lettera d), del richiamato articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

³⁵ Nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- viene approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria.

Si rammenta che l'utilizzo, in via di anticipazione, delle somme indicate è già previsto dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse stanziare sulla specifica contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza dell'11 aprile 2014, n. 164, nella quale sono confluite le risorse del programma straordinario dell'Anas SpA, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013, già destinate al ripristino della viabilità statale e provinciale interrotta o danneggiata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Regione Autonoma della Sardegna nel mese di novembre 2013.

Articolo 12 – Regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili

Normativa vigente L'art. 22, comma 1, del DL 66/2014 ha stabilito che il reddito imponibile di talune attività (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli) sia determinato, in luogo del reddito agrario, applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Per l'anno 2014, è stata introdotta (con emendamento approvato in fase di conversione del DL) una limitazione dell'ambito di applicazione in quanto il coefficiente di redditività del 25% è applicato ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, con esclusione della quota incentivo e limitatamente alle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali superiori a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche superiori a 260.000 kwh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli (comma 1-bis).

In merito al profilo finanziario, gli effetti di riduzione del maggior gettito recati dalla limitazione introdotta per l'anno 2014 erano stati valutati dalla relativa documentazione tecnica, in termini di cassa, in 10,5 mln per il 2014 e in 3,5 mln per il 2015.

La norma prorroga al 2015 la limitazione dell'ambito di applicazione, previsto per il solo 2014 dall'art. 22, comma 1-bis, del DL n. 66/2014, delle modalità di determinazione del reddito imponibile delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente

dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

Pertanto, per i soggetti interessati, la base imponibile sarà determinata in base al reddito agrario in luogo del 25% dei corrispettivi IVA.

Alle minori entrate derivanti dalla norma, indicate in misura pari a 10,5 milioni nel 2015 e a 3,5 milioni nel 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo ISPE.

La relazione tecnica afferma che la disposizione introduce una modifica analoga a quella introdotta durante l'esame presso il Senato del decreto legge n. 66/2014, con la quale è stata disposta la medesima limitazione dell'ambito applicativo per l'anno 2014.

Pertanto, la RT conferma la stima già effettuata in tale sede (14 milioni annui in termini di competenza) che determinano, in termini di cassa, i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF/IRES	-10,5	-3,5	0

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche, nonché a carburanti ottenuti da produzioni vegetali, per un ammontare pari a 10,5 milioni di euro nell'anno 2015 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016, reca le necessarie disponibilità.

Articolo 13 – Federazioni sportive nazionali

La norma differisce al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI delle norme di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente. All'attuazione della norma si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione della circostanza che l'inserimento delle federazioni sportive nel settore della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di

contenimento della spesa. Inoltre le federazioni opereranno comunque, come previsto dal testo, nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.

La relazione illustrativa precisa che la proroga in esame è necessaria per preservare l'attività sportiva delle federazioni nazionali affiliate al CONI. Infatti l'applicazione meccanica delle norme per il contenimento delle spese al mondo sportivo produrrebbe un'immediata e drastica riduzione dell'attività, con conseguente impossibilità di partecipare alla maggior parte delle gare di qualificazione per le olimpiadi, delle gare preparatorie delle olimpiadi stesse e dei campionati del mondo. A ciò si aggiunga che le federazioni sportive, per la massima parte, sono del tutto sprovviste delle risorse umane e strutturali, oltre che finanziarie, per poter dare risposta alla mole di adempimenti che richiederebbe l'applicazione della normativa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il testo sembrerebbe fare riferimento a tutte le misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente, alcune delle quali anche di recente emanazione. Considerate la genericità e l'ampiezza dell'ambito applicativo di tale previsione, andrebbe chiarito se, anche dopo l'inserimento delle federazioni sportive nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, i tendenziali di spesa non abbiano incorporato gli effetti di risparmio ascrivibili all'applicazione di dette norme alle federazioni sportive.

Inoltre, dato il carattere temporaneo della deroga in questione e anche in considerazione di quanto precisato dalla relazione illustrativa, andrebbe chiarito in presenza di quali condizioni (presumibilmente da conseguire entro l'anno in corso) saranno effettivamente applicabili alle federazioni sportive, senza pregiudizio delle attività istituzionali, le misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo chiarisca a quali specifici stanziamenti intenda riferirsi la disposizione in esame, ai fini del differimento dell'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale delle disposizioni concernenti il contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 14 – Proroga di contratti di affidamento di servizi

La norma prevede – nelle more del riordino delle funzioni delle province di cui alla legge n. 56/2014 - la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 stipulati dai centri per l'impiego, al fine di assicurarne la continuità delle attività connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013.

Gli oneri relativi ai citati contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013.

La relazione tecnica afferma che il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro. Tale onere, riguardante spese ammissibili ai fondi strutturali è posto totalmente a carico di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo 2007/2013 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

La relazione tecnica precisa che la norma è diretta ad assicurare la continuità delle attività dei centri per l'impiego riguardante l'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013 per la parte gestita attraverso l'esternalizzazione dei servizi analogamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 per i lavoratori a contratto delle province. I centri per l'impiego hanno fatto ampiamente ricorso all'affidamento di servizi per assicurare lo svolgimento dei propri compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. In tal senso la mancata proroga di contratti di servizi esternalizzati metterebbe in pericolo l'impiego di 1.500 addetti in diverse regioni, inficiando significativamente le attività e il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi per una verifica dell'onere connesso alla proroga di un anno dei contratti esternalizzati, stimato in 35 milioni di euro.

Ciò premesso, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'idoneità delle risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 a finanziare la spesa connessa alla proroga dei contratti disposta dalla norma in esame. In particolare, tale conferma andrebbe fornita sia con riferimento all'entità delle risorse disponibili sia in relazione alla tipologia della spesa da finanziare e alle modulazione temporale della stessa.